

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MALAGUGINI

INDI

DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

Inversione dell'ordine del giorno:	PAG.		
PRESIDENTE	1844	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i>	1845
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		CRUCIANI.	1846
LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (<i>Urgenza</i>) (2667);		Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
PINNA ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani. (<i>Urgenza</i>) (1625);		Senatori BALDINI ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4231);	
GORRERI DANTE ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 6 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali (3235);		DE MICHIELI VITTURI ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica (3460).	1846
CRUCIANI e SPADAZZI: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche (3670)	1844	PRESIDENTE	1846, 1848
PRESIDENTE	1844, 1845, 1846	LEONE RAFFAELE, <i>Relatore.</i>	1846, 1848
LEONE RAFFAELE	1845	CRUCIANI	1846, 1847, 1848
		BALDELLI	1847, 1848
		DE GRADA	1847
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i>	1848
		FRANCO PASQUALE	1848
		ROFFI	1848
		Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
		Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4256)	1849
		PRESIDENTE	1849, 1850
		BALDELLI, <i>Relatore</i>	1849
		ROFFI	1849
		RAMPA	1849

	PAG.
FRANCO PASQUALE	1849
MAGRI', <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1850
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (<i>Urgenza</i>) (382);	
COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (<i>Urgenza</i>) (458);	
MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, (1208);	
BUZZI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361);	
BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961. (<i>Urgenza</i>) (3631);	
ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237. (<i>Urgenza</i>) (3644);	
FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza. (<i>Urgenza</i>) (3655)	1851
PRESIDENTE	1851, 1854
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	1851, 1852 1853, 1854
RAMPA	1852, 1853
RUSSO SALVATORE	1852, 1853, 1854
BALDELLI	1853, 1854
LIMONI	1853
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1853
MALAGUGINI	1854

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Data la momentanea assenza del Presidente Ermini, che so interessato particolarmente alle proposte di legge ai primi punti dell'ordine del giorno, propongo che lo svolgimento del medesimo cominci dalle proposte di legge Leone Raffaele ed altri n. 2667 ed altre abbinata.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (Urgenza) (2667); Pinna ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani (Urgenza) (1625); Gorreri Dante ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 6 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali (3235); Cruciani e Spadazzi: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche (3670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle proposte di legge n. 2667: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dei deputati Leone Raffaele, Villa Ruggero, Buzzi e Baldelli; n. 1625: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani, dei deputati Pinna, Codignola, Anderlini, Berlinguer, Comandini, Cecati, De Lauro Marangone e Paolicchi; n. 3235: Norme interpretative e integrative della legge 6 dicembre

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (4256), già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento la V Commissione Bilancio ha dato questo parere: « La Commissione esprime parere favorevole, subordinando per altro tale parere alla condizione che risulti preventivamente approvato dai due rami del Parlamento il provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Prego il collega onorevole Baldelli di riferire, in sostituzione del Presidente Ermini, che è impegnato in una discussione molto seria in altra commissione.

BALDELLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, come è già stato detto da un altro collega, il disegno di legge che abbiamo di fronte investe un argomento siffatto che varranno poche parole per una illustrazione. Si tratta della istituzione di un'indennità di studio per il personale delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica. Come è noto, questa indennità è il corrispettivo, almeno in linea teorica e di principio, di un'indennità che è stata già attribuita ad altre categorie di dipendenti dello Stato.

Questa Commissione alcuni mesi or sono si è occupata di un provvedimento analogo che copriva questa esigenza per una equiparazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962. Adesso ci troviamo di fronte ad un atto legislativo che risolve il problema per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1962. I tre articoli e la tabella, su cui è articolato il provvedimento, ricalcano il provvedimento che già approvammo alcuni mesi or sono. E la tabella fissa la misura di questa indennità per i vari coefficienti.

Interessa soltanto fare una obiezione, che d'altro canto non intendo porre formalmente. È tale l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge, che sarebbe assurdo che io proponessi un qualsivoglia emendamento.

Vorrei far risaltare, tuttavia, che è rimasta una esigua categoria di prestatori d'opera nel-

l'ambito della scuola (si tratta dei capi officina degli istituti tecnico-industriali) che per una di quelle omissioni dovute ad errori compiuti da organi burocratici, non è mai stata compresa fra le categorie dei dipendenti statali, ai quali è stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura, né fra le categorie che beneficiano di questa indennità di studio che è stata corrisposta per il primo semestre 1962 e che verrà corrisposta adesso per il secondo semestre dello stesso anno.

Vorrei rivolgere preghiera al rappresentante del Governo di far predisporre un provvedimento che risolva il problema di questi capi officina degli istituti tecnico-industriali. Se debbono essere considerati personale non insegnante avrebbero diritto al trattamento del personale statale amministrativo; se sono insegnanti, non vi ha dubbio che hanno diritto al trattamento che viene riconosciuto con questo provvedimento al personale insegnante.

Crede di poter aggiungere qui un'altra viva raccomandazione, in quanto so che è nel pensiero del ministro per la pubblica istruzione di sollecitare l'iter di un altro provvedimento che si riferisce alla indennità che dovrà maturare a partire dal 1° gennaio del prossimo anno 1963. Come il ministero ha già impartito le disposizioni esecutive di questo disegno di legge che noi dobbiamo ancora approvare, così mi augurerei che si possa con eguale sollecitudine nelle prossime settimane, arrivare alla definizione dell'altro provvedimento.

Pertanto, non mi rimane altro che invitare i colleghi a votare favorevolmente il disegno di legge che ci è venuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Baldelli per la categoria dei capi officina e invito il Governo ad affrontare la questione con estrema urgenza.

Ed altrettanto urgente è la questione dell'indennità di studio definitiva che è stata sollevata in aula dal mio gruppo, in occasione della discussione sul bilancio, sollecitandosi un provvedimento completo e in armonia coi principi che non sono stati osservati fino ad ora. Mi auguro che il Governo potrà presentare al più presto questo provvedimento.

RAMPA. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Baldelli.

FRANCO PASQUALE. Non ripeto le osservazioni e le raccomandazioni fatte dagli altri colleghi; non le ripeto perché sono così con-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, dei deputati Gorreri Dante, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore e Bigi; n. 3670: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche, dei deputati Cruciani e Spadazzi.

PRESIDENTE. Data l'assenza del Relatore onorevole Perdonà, prego, il proponente, onorevole Leone Raffaele di voler precisare alla Commissione il punto della questione.

LEONE RAFFAELE. Noi abbiamo già iniziato la discussione sul nuovo testo, preparato dall'onorevole Perdonà, incontrando due tipi di riserve.

Una riserva è quella proveniente ora dalla V Commissione bilancio e l'altra è quella del Governo, che appunto per rivedere il testo in modo più approfondito aveva richiesto qualche giorno di rinvio.

Per quanto riguarda la prima riserva, se ho ben capito lo spirito che anima il parere sospensivo, la V Commissione Bilancio chiederebbe maggiori dati per valutare se nei capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione c'è veramente una copertura, almeno parziale.

PRESIDENTE. La V Commissione Bilancio ha rilevato come l'articolo unico sia rimasto presso che identico, per quanto riguarda la copertura, alla formulazione originaria, in quanto non reca alcuna indicazione circa la misura della maggiore spesa implicata e si limita a rinviare genericamente ai normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione Bilancio ha pertanto deliberato di rinviare il parere in attesa di maggiori elementi.

LEONE RAFFAELE. Come i colleghi rammenteranno, avevo indicato, approssimativamente, intorno ai 220 milioni di lire l'onere derivante dalla applicazione della proposta di legge oggi in esame e nel contempo avevo richiamato l'attenzione della V Commissione su tutta la serie di capitoli che riguardano, appunto, il personale di ogni ordine e grado, ritenendo che in quelle spese potesse anche essere compreso l'onere di cui alla presente proposta di legge.

Queste, ripeto, le indicazioni che potevo fornire alla Commissione Bilancio, secondo i

suggerimenti dalla stessa ricevuti ed in base alle indagini da me personalmente svolte presso gli organi competenti.

Faccio presente che oltre non è possibile andare, non essendo a nostra conoscenza il numero dei possibili beneficiari del provvedimento in esame, neppure in linea di massima.

Invito, pertanto, cortesemente il rappresentante del Governo a volerci illuminare su quei punti, da me messi in rilievo, che prestano il fianco a possibile, inesatta interpretazione.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione. Sul problema della copertura finanziaria, il Governo nutre le stesse... preoccupazioni sottolineate dal relatore, onorevole Leone Raffaele, soprattutto in considerazione del fatto che le varie direzioni generali interpellate al riguardo non riescono ad accertare la consistenza finanziaria del provvedimento, in quanto, ripeto, il testo unificato presenta una serie di casi particolari che è, se non proprio impossibile, almeno piuttosto difficile seguire sino in fondo.

Per quanto riguarda il parere di merito, tolte le estensioni del beneficio previsto dalla presente proposta di legge, agli appartenenti al ruolo transitorio, che rappresentano il gruppo meglio individuabile, il rimanente svanisce nella casistica, verso la quale il Ministero è tutt'altro che favorevole. Questo, come linea generale. Premesso ciò, il Governo si trova nella impossibilità, almeno per il momento, di poter esprimere un parere favorevole, né può dire oggi se la copertura indicata nella proposta di legge all'ordine del giorno è sufficiente, proprio perché manca l'accertamento della consistenza numerica del personale che verrà a beneficiarne.

LEONE RAFFAELE. Vi è almeno una possibilità, conducendo migliori indagini, di far precisare dalle direzioni generali competenti, almeno il numero approssimativo? Se, infatti, vi è una impossibilità assoluta, ritengo che sia inutile insistere; se, invece, a seguito di una ulteriore e più approfondita indagine è possibile avere più probanti lumi, è dovere del Governo stimolare gli uffici competenti a fornirci i dati a noi necessari.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si può fare un tentativo; comunque questo parere della V Commissione ancora non era noto agli uffici.

LEONE RAFFAELE. Formulo una richiesta di ulteriore rinvio, con l'auspicio che si possa avere, quanto meglio è possibile, dalle direzioni generali il numero dei presunti beneficiari della proposta di legge.

PRESIDENTE. È un po' triste questa successione di rinvii, che lasciano prevedere che ben difficilmente vedremo arrivare in porto in questo scorcio di legislatura l'approvazione di questi provvedimenti.

CRUCIANI. In questo scorcio di inverno.

PRESIDENTE. Dica pure in questo scorcio di legislatura.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei Senatori Baldini ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4231); e dei deputati De Michieli Vitturi ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica (3460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » n. 4231, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, e dei deputati De Michieli Vitturi, Cruciani, Grilli Antonio e Nicosia: « Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica » n. 3460.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La ragione prima di questa proposta di legge è stata che nella legge 28 luglio 1961, n. 831, non venne indicata la decorrenza giuridica della assunzione in ruolo per tutti gli insegnanti ai quali in detto provvedimento è fatto riferimento, anche se furono stabilite tutte le modalità della formulazione del bando di concorso e delle relative graduatorie.

Ricordo che il titolo II della legge n. 831 stabilisce che possono essere assunti nei ruoli degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica, tutti gli insegnanti forniti di titolo di idoneità o di abilitazione, purché nell'ultimo biennio abbiano conseguito, nelle scuole statali o parificate, una qualifica non inferiore a *valente*, mentre, in base a quanto stabilito dal-

l'articolo 22 dello stesso provvedimento, per i periti tecnici ed industriali, viene richiesta, rispettivamente, la qualifica di *valente* o *distinto*.

Naturalmente il beneficio dell'assunzione si attua attraverso una particolare procedura amministrativa di esame e valutazione delle singole posizioni nell'ambito delle varie graduatorie corrispondenti alle singole classi di concorso, e data la diversità dei tempi di compilazione di queste graduatorie, in relazione al numero e a difficoltà particolari, ne conseguirebbe che il beneficio della assunzione avrebbe decorrenza diversa per ciascuno dei gruppi di insegnanti, pur essendo tutti nella stessa condizione di partenza e pur essendo le graduatorie volute dallo stesso provvedimento. È peraltro da rilevare, subito, che la legge n. 831 condiziona le assunzioni in ruolo a requisiti che da tutti i candidati debbono essere posseduti all'atto della presentazione delle domande e cioè all'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

Appunto in considerazione di tale situazione, da parte dei colleghi senatori Baldini, Moneti e Baracco si è pensato di presentare una proposta di legge che indichi identica decorrenza per tutti gli insegnanti che traggono beneficio dalla legge n. 831, alla data del 1° ottobre 1962.

Nella primitiva impostazione della proposta di legge oggi in esame, qui si fermarono i proponenti; se non che la competente commissione del Senato, nell'esaminare il provvedimento, ha ritenuto opportuno richiamare alla stessa determinazione di data anche tutti gli insegnanti di educazione fisica, per i quali vi erano stati particolari provvedimenti quali la legge 7 febbraio 1958 n. 83, la legge 30 dicembre 1960 n. 1727 e la legge 28 aprile 1961 n. 400.

Tale parte coincide con la proposta di legge De Michieli Vitturi ed altri, alla cui sostanza sono favorevole, pur preferendo il testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, come articolo 2 e di cui ho detto sopra.

Mi pare di non dover aggiungere nulla, perché è così evidente il significato della proposta di legge Baldini, che ho la convinzione che sia l'onorevole rappresentante del Governo, sia questa Commissione esprimeranno il loro parere in senso favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CRUCIANI. A nome anche degli altri firmatari della proposta di legge n. 3460, dichiaro che non abbiamo assolutamente l'intenzio-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

ne di modificare la proposta di legge Baldini, che assorbirebbe la nostra.

Per quanto riguarda la decorrenza vorrei far osservare che questa è una buona occasione per sanare una grave situazione.

La legge 7 febbraio 1958 n. 88 prevedeva certi concorsi, che disgraziatamente non sono stati espletati e gli insegnanti non ancora messi a ruolo, a seguito di ricorsi al Consiglio di Stato. Sarebbe opportuno cogliere l'attuale possibilità di sistemare i partecipanti a tali concorsi, che erano circa 1.400.

BALDELLI. Signor Presidente, mi pare che il testo che abbiamo di fronte corrisponda, all'articolo 1, ad una esigenza ben rappresentata dall'onorevole Relatore e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni e sia opportuno stabilire che la decorrenza della immissione in ruolo prevista dalla legge n. 831 debba essere per tutti i beneficiari dal 1° ottobre 1962.

Per quanto concerne l'articolo 2, i problemi sono due: uno riguarda la decorrenza della nomina per coloro che hanno già vinto il concorso, e l'altro si riferisce all'esaurimento delle graduatorie.

Su questo secondo punto non so quanto sia possibile, in una legge, fare riferimento ad un decreto del ministro della pubblica istruzione che ha indicato i posti reperiti per l'attuazione della legge 28 luglio 1961 n. 831.

In ipotesi potrebbe esserci anche un mutamento di parere sulla consistenza del numero dei posti, e allora che cosa accadrebbe? Questo è un dubbio che potrà meglio essere chiarito nella successiva discussione degli articoli, anche aumentati i posti disponibili.

L'altro dubbio si riferisce alla aspettativa più che legittima di tutti coloro che aspettano di beneficiare della legge n. 831, cioè tutti gli insegnanti di educazione fisica.

E gli altri chi sono? Sono essenzialmente due gruppi. Un gruppo: diplomati dall'Istituto di educazione fisica, che hanno conseguito l'abilitazione recentemente e che sono un certo numero, mi pare 140 o 150. L'altro gruppo è costituito dalla grande massa degli incaricati, quelli per i quali noi abbiamo provveduto a far fare i corsi di qualificazione, a seguito dei quali, hanno, sostenuto gli esami.

Ora non è il caso di entrare nel merito di un esame di natura comparativa fra questi due gruppi di insegnanti. Sarebbe fuori luogo per tanti motivi, se non altro per il fatto che tutti questi gruppi di insegnanti ancora non riescono a coprire, a mio avviso, le disponibilità di posti accertate col decreto cui prima facevo

riferimento e le altre disponibilità che verranno accertate prossimamente, in quanto il reperimento dei posti era stato fatto sulla base della situazione scolastica di due anni fa. Da due anni a questa parte sono certamente aumentate le strutture scolastiche e quindi sono anche aumentati i posti disponibili.

Allora, in che cosa consiste la mia perplessità? Se, contemporaneamente a questa elargizione di un beneficio non indifferente, non si ritenga utile (anche per placare le lunghe polemiche che sono sorte intorno a questi due concorsi per titoli) vedere un po' come si presenta la situazione di questi 140 abilitati che potrebbero avere non minore titolo a partecipare al concorso.

Pongo il quesito perché se si riuscisse a trovare una composizione di tutti questi validi interessi, non c'è dubbio che faremo qualche cosa di migliore.

Se non dovesse essere possibile, converrà lasciare via libera al provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato, perché non vorrei che si pensasse che con questo mio suggerimento intendo impedire la sistemazione.

DE GRADA. Io sono d'accordo sulla proposta fatta or ora dall'onorevole Baldelli, a proposito dei due concorsi.

Mi sembra opportuno entrare nell'ordine di idee cui ha accennato l'onorevole Baldelli, per vedere se c'è la possibilità di arrivare ad una sistemazione completa, senza il permanere di strascichi e di indecisioni nei confronti di alcune categorie.

Sono dell'opinione che si debba arrivare ad una conclusione di questa materia.

CRUCIANI. Per tranquillità dei colleghi onorevoli Baldelli e De Grada, posso assicurare che, attraverso la proposta di legge oggi al nostro esame, tutti i partecipanti ai concorsi n. 1 e n. 2 vengono immessi in ruolo, perché, secondo le modalità previste dal bando di concorso, per la formazione delle graduatorie i partecipanti vengono assunti in ruolo tutti.

Rimarrebbero fuori dall'inquadramento soltanto i partecipanti al corso di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727, cioè coloro che stanno sostenendo gli esami proprio in questi giorni e che non essendo ancora in possesso del titolo di abilitazione non possono vantare alcun diritto.

Inoltre si tenga presente che sono stati resi disponibili ben 5566 posti e che pertanto coloro che stanno partecipando attualmente al corso hanno possibilità non indifferenti di

essere assunti in ruolo, non essendoci più concorrenti anziani. Ripeto, però, i circa 1.500 insegnanti che stanno sostenendo gli esami del corso in questi giorni non hanno alcuna possibilità di essere assunti in ruolo, ma solo per le ragioni che ho prima esposte.

BALDELLI. Purtroppo la disponibilità di posti aumenterà, ma crescerà anche il numero dei concorrenti !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Del resto sarebbe quanto meno un paradosso immettere nei ruoli coloro che ancora debbono sostenere gli esami di abilitazione ! Ogni cosa a suo tempo.

CRUCIANI. Si tenga, però, presente che nel corrente anno sono state create 5.566 cattedre: ebbene, vi sono ancora più di tre mila posti scoperti !

BALDELLI. Se realmente ci fosse tanta disponibilità — e mi sia consentito dubitarne — il problema non dovrebbe porsi.

CRUCIANI. Le ripeto, onorevole Baldelli, restano fuori solo gli insegnanti che stanno partecipando al corso in questi giorni. Quelli previsti dalla legge n. 1440 sono già tutti a posto, come pure coloro che hanno partecipato ai concorsi nn. 1 e 2.

FRANCO PASQUALE. Considerate le obiezioni che sono state mosse da parte di molti colleghi, propongo che l'esame della proposta di legge in oggetto venga sospeso ed il seguito rinviato ad una prossima seduta, onde consentire ai commissari di poter vedere più chiaramente se vi sia o meno una via di uscita ed inquadrare la situazione con maggiore precisione, proprio perché il quesito posto dall'onorevole Baldelli ci ha lasciati perplessi. Nostro compito, infatti, deve essere quello di non esporci a rischi, qui già prospettati, che potrebbero peraltro sorgere qualora, per causa di una affrettata decisione, dovessero sorgere i soliti casi, che mai mancano in simili circostanze, rappresentati da coloro che per una ragione o per l'altra rimangono fuori dai benefici del provvedimento in esame.

CRUCIANI. Ma no ! Se oggi approviamo il provvedimento che è al nostro esame, nessun abilitato rimarrà fuori perché vi è larga disponibilità di posti !

BALDELLI. Una volta liberi dal pericolo di danneggiare qualcuno, possiamo procedere più speditamente nei nostri lavori. E, credetemi, se rinviando ad altra seduta il proseguimento dell'esame della proposta di legge oggi all'ordine del giorno, avremo la possibilità di chiarire ed in modo definitivo, più di una situazione.

CRUCIANI. E io ripeto che nessun abilitato rimarrà senza posto !

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Accedo senz'altro alla proposta avanzata dall'onorevole Franco, anche per esaminare più dettagliatamente la situazione che verrebbe a crearsi attraverso l'applicazione della legge n. 1727 e per definire la situazione degli insegnanti di educazione fisica. Pertanto, appunto per esaminare a fondo il quesito posto dall'onorevole Baldelli e le osservazioni venute successivamente da altri colleghi, chiedo anche io che il proseguimento dell'esame del provvedimento oggi all'ordine del giorno venga rinviato ad altra seduta.

ROFFI. Proporrei, allora che si riuniscano i colleghi onorevoli Baldelli, Franco, Cruciani, De Grada, per esaminare le varie situazioni, trarre le loro conclusioni e poi riferire, in una prossima seduta, alla Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Premetto che il Governo è favorevole allo accoglimento della proposta di legge oggi in esame, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Se qualche perplessità si può riscontrare, la si rileva solo per quanto attiene le graduatorie. I posti ci sono, gli insegnanti hanno necessità di essere sistemati e, come giustamente ha osservato l'onorevole Cruciani, applicando quanto previsto dalla proposta di legge oggi in esame, più nessun abilitato rimarrà fuori dai ruoli.

Mi sia consentito, peraltro, rivolgere una raccomandazione agli onorevoli commissari: qualora venga deciso di sospendere l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, non si abbia l'intenzione di estendere ad altre categorie il provvedimento stesso, perché si creerebbero delle difficoltà. Il provvedimento ha iniziato il suo *iter* come riconoscimento, per i beneficiari della legge 28 luglio 1961 n. 831, di una decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1962. Poi, strada facendo, sono stati inseriti gli insegnanti di educazione fisica, comprendendo l'esaurimento delle graduatorie. Non si può ulteriormente trasformare il progetto originale per sanare altre situazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che la discussione viene per il momento sospesa e che un Comitato ristretto, composto dei deputati Baldelli, Leone Raffaele, Franco Pasquale, De Grada e Cruciani, studierà approfonditamente quanto ha proposto l'onorevole Baldelli per riferire alla Commissione nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

vinto delle cose che sono già state dette, che aggiungere una sola parola è superfluo.

È necessario che questo disegno di legge che ci viene dal Senato venga approvato nella seduta di oggi, perché effettivamente la categoria attende questa legge con la preoccupazione e con l'ansia che sempre si accompagnano alle legittime aspirazioni degli insegnanti.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio gli onorevoli commissari per la loro ferma intenzione di voler approvare il disegno di legge in esame senza alcun emendamento, ciò che faciliterà il nostro compito. Per quanto, poi, si riferisce alle nuove misure dell'indennità di studio per il personale delle scuole, a decorrere dal 1° gennaio 1963, la presentazione del relativo provvedimento è quanto mai imminente. Ritengo anche che l'iter di questo disegno di legge possa anzi essere molto più rapido di quello che stiamo esaminando in questo momento, appunto perché attraverso il lavoro svolto dalla Commissione in questi giorni, è stato possibile ovviare ad alcuni ostacoli ed inoltre, per quanto a mia conoscenza, il problema della relativa copertura non è subordinato a provvedimenti legislativi pendenti.

Per quanto attiene alla posizione degli insegnanti tecnici — ritengo siano in tutto 36 per l'intero territorio nazionale — la loro posizione è attualmente allo studio della direzione generale competente. Se non troveremo il modo di risolverla amministrativamente, faremo una proposta di legge che rappresenterà una piccola appendice al provvedimento che la Commissione istruzione approverà oggi. Sono d'accordo sul fatto che la votazione a scrutinio segreto dovrà necessariamente essere rinviata di alcuni giorni, dovendo la Commissione Bilancio della Camera esaminare la legge sulla imposta cedolare, che rappresenta, appunto, la copertura per il disegno di legge oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo

delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.

L'indennità di studio non è dovuta al personale dipendente della medesima amministrazione, al quale è stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura.

L'indennità di studio, che è soggetta unicamente alle ritenute erariali, è corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nell'annessa tabella.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità di studio di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio l'indennità di studio è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra, l'indennità di studio è commisurata proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, l'indennità di studio può superare la misura intera.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere per l'indennità di studio si provvede con aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Tabella dell'indennità di studio:

Coefficiente	Indennità di studio dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1962	
	Misura lorda mensile	
220	L.	7.960
260	»	9.020
309	»	10.675
402	»	13.710
450	»	15.840
522	»	17.805
580	»	19.785
700	»	26.400
800	»	31.520

(E approvata).

Poiché non è ancora perfezionata la copertura dell'onere finanziario derivante da questo provvedimento, non è possibile per quest'oggi procedere alla votazione finale a scrutinio segreto, che avverrà in altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (382); Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361); Badini Confalonieri: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (3631); Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (Urgenza) (3644); Fusaro e Baldelli: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (Urgenza) (3655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Roffi, De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna e Sciorilli Borrelli: Modifica dell'articolo 25 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 concernente la riliquidazione delle pensioni; Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare; Marotta Vincenzo, Fusaro e Leone Raffaele: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165; Buzzi, Rampa, Patrini e Perdonà: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165; Badini Confalonieri: Riliquidazione della pensione al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961; Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237; Fusaro e Baldelli: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Gli onorevoli commissari rammenteranno che è già stata svolta un'ampia discussione sulle prime quattro proposte di legge oggi nuovamente all'ordine del giorno. Allorché poi venne discussa la legge 28 luglio 1961, n. 831 la nostra Commissione e la corrispondente del Senato espressero, in un ordine del giorno votato all'unanimità, il voto che quanto prima fosse presentato un organico disegno di legge che provvedesse una volta per tutte alla riliquidazione delle pensioni per tutti gli insegnanti, fossero o meno andati in pensione in virtù della legge n. 831 e sulla base dei coefficienti stabiliti dalla legge medesima.

A queste proposte di legge si sono aggiunte ora le proposte di legge nn. 3631, 3644 e 3655, di cui sono Relatore e che fanno riferimento alle retribuzioni fissate dalla citata legge n. 831. Sono temi che sono stati ampiamente discussi dalla nostra Commissione ed ora da parte degli onorevoli Buzzi e Rampa è stato proposto un testo unificato che riunisce sostanzialmente tutte le idee espresse nelle altre proposte di legge, comprese quelle di cui sono Relatore.

Pertanto ritengo di raccomandare al parere della Commissione l'articolo unico proposto dai colleghi onorevoli Buzzi e Rampa, sul quale ritengo sia più facile trovare un punto di incontro.

L'articolo unico da essi proposto è così concepito: al primo comma si stabilisce che le pensioni sono riliquidate a decorrere dal 1°

gennaio 1963 e nei termini espressi dalla legge 28 luglio 1961, n. 831. Non insisto, in maniera aprioristica, perché si faccia totalmente riferimento a questa legge.

Il secondo comma stabilisce che la « riliquidazione va effettuata sulla base dell'anzianità nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata senza ricostruzione di carriera, ai soli fini della attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e alla legge 13 marzo 1958, n. 165, rapportati ai corrispondenti coefficienti previsti dalla legge n. 831 ».

Nel terzo comma si fissa che per le pensioni riferentesi agli insegnanti elementari cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, la riliquidazione viene effettuata mantenendo ferma la precedente riliquidazione operata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'onere, a quanto mi risulta, è di circa sei miliardi. Non so quali siano le disponibilità del Ministero della pubblica istruzione oggi; comunque questo è un punto sul quale occorrerà l'aiuto del Governo. Per il resto mi pare che l'articolo unico raccolga tutti gli aspetti del problema della riliquidazione delle pensioni degli insegnanti di ogni ordine e grado e quindi confermo di essere pienamente favorevole.

RAMPA. Io ringrazio l'onorevole Relatore, perché ha illustrato compiutamente il significato dell'emendamento proposto da me e dal collega Buzzi.

Le ragioni di urgenza di una riliquidazione delle pensioni del personale insegnante sono presenti a tutti.

In una precedente discussione la Commissione votò un ordine del giorno o comunque deliberò, che entro otto giorni, qualora non si fosse raggiunta una soluzione positiva che riguardasse tutto il personale avente diritto alla riliquidazione delle pensioni, si sarebbe provveduto senz'altro almeno per gli insegnanti delle scuole delle scuole elementari. Questo impegno non è stato purtroppo rispettato; non si è potuto rispettare.

Eccoci allora a questo nuovo testo che mira a sbloccare la situazione e sulla sostanza del quale credo non vi dovrebbero essere obiezioni, salvo una modifica che si potrebbe apportare, nel senso di estendere i benefici che stiamo approvando, anche ai rettori dei convitti nazionali e degli educandati femminili. Piccola modifica che non credo implichi un grande spostamento di onere.

Per quello che riguarda l'onere, noi riteniamo che non sia compito nostro accertarlo in questo momento. Se la V Commissione Bilancio accerterà che la copertura non è adeguata, sarà impegno nostro e del Governo di risolvere questo problema che non si può rinviare un'altra volta per mancanza di copertura.

Pertanto invito la Commissione a valutare il nostro articolo unico senza fermarsi di fronte alle difficoltà finanziarie, perché a queste ritorneremo opportunamente quando la V Commissione dovrà discutere questo testo per il parere di competenza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

RUSSO SALVATORE. La proposta di legge presentata da me e da altri colleghi aveva una portata limitata, perché fu presentata nel 1958, quando la legge n. 831 ancora non esisteva, e si riferiva ai maestri, professori, direttori e ispettori che erano andati in pensione prima del 1956, quando ancora si parlava di gradi, anziché di coefficienti.

Prima del 1956 professori e maestri finivano la carriera con un grado di meno, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, ignorò il caso di questi maestri e professori andati in pensione con un grado di meno. Poi in via amministrativa si risolse la situazione per i maestri elementari. Per i professori, direttori, ispettori e rettori di convitti nazionali si fecero ulteriori, vani tentativi e si è così arrivati a questo emendamento che assorbe anche la mia proposta di legge. Io lo accetto senz'altro, però desidero un chiarimento dal Relatore: quando si dice « rapportati ai corrispondenti coefficienti previsti dalla suddetta legge n. 831 » dobbiamo tenere presente che i professori che sono andati in pensione per esempio nel 1948-49, non avevano coefficienti, avevano dei gradi. Non vorrei che sorgesse qui una difficoltà.

Vediamo un poco.

Invece che « coefficienti » direi, non so, « delle carriere previste » da quella legge.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Il rapporto di cui si parla al comma secondo del nuovo articolo unico si riferisce al concetto per cui la riliquidazione va effettuata sulla base dell'anzianità. È precisamente quanto è avvenuto per gli insegnanti elementari andati in pensione prima del 1° luglio 1956.

Ritengo che non ci siano preoccupazioni circa un riequilibrio formale sull'indice dell'anzianità rapportato ai coefficienti.

RUSSO SALVATORE. Parlando di coefficienti, io mi preoccupo che possa sorgere qualche difficoltà al Consiglio di Stato.

BALDELLI. Poiché sono presentatore di una proposta di legge più recente, che ha tenuto conto proprio della legge n. 831 ai fini della riliquidazione, mi sento obbligato ad esprimere un mio parere su questo articolo unico che i colleghi Buzzi e Rampa hanno presentato.

Sono del parere che il proposto testo unificato vada accolto integralmente ed oserei anche aggiungere che il problema della decorrenza rappresenta la maniera più realistica con la quale possiamo far fronte a questa grave esigenza. Sono convinto, inutile nascondere, che rimane una certa delusione per tutto il periodo precedente, particolarmente per coloro che dovessero soccombere prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento. Pur rendendomi conto di tali difficoltà e delle limitazioni contenute nel provvedimento, peraltro felice nelle sue conclusioni, mi auguro che qualsiasi altra difficoltà venga a frapporsi sia superata disinvoltamente e ci dia la gloria di poter dire che abbiamo, finalmente, varato un provvedimento per cui le pensioni del personale in quiescenza sono rapportate ad un trattamento economico non inferiore a quello del personale ancora in servizio.

RUSSO SALVATORE. Sia ben chiaro che il provvedimento in questione non esclude l'indennità, *una tantum*, promessa ai pensionati!

LIMONI. A parer mio il comma quarto dell'articolo unico proposto è quanto meno « monco » in quanto si afferma: « all'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede, quanto a lire 3 miliardi, sui fondi stanziati nel capitolo 30 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione » Il problema, con ciò è risolto soltanto in parte!

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei aggiungere due parole circa l'opportunità di accogliere l'emendamento relativo ai Rettori dei convitti nazionali.

Sono favorevole inoltre all'inserimento di un comma aggiuntivo per quanto attiene agli insegnanti non di ruolo, cui peraltro già si rivolge la proposta di legge Baldelli n. 3644, e ciò soprattutto perché non voglio che mi si muovano rimproveri per non aver tenuto presenti tutti gli aspetti del problema.

RAMPA. Mi permetto di sottolineare che se gli insegnanti fuori ruolo, cui potrebbe ap-

plicarsi la riliquidazione, sono pochi, si potrebbe anche fare riferimento ad essi, dato che l'onere non ne sarebbe aggravato; altrimenti si potrebbe affrontare il problema in occasione della proposta di legge n. 3027. Sempre, naturalmente, che il Governo sia d'accordo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come è stato già detto, più volte in questa Commissione dai membri del Governo, il Ministero della pubblica istruzione è favorevole ad un provvedimento che stabilisca la riliquidazione del trattamento di quiescenza al personale insegnante, direttivo ed ispettivo, della scuola, secondo il coefficiente di stipendio spettante al personale in servizio, ritenendo ciò giusto e corrispondente a quanto disposto nei confronti dei magistrati a far tempo dal 1° luglio 1960 e per gli ufficiali delle Forze armate dal 1° gennaio 1961. In tal senso sono già state fatte molte dichiarazioni dai rappresentanti del Governo e nel corso della discussione del bilancio della pubblica istruzione è stato accolto un ordine del giorno così orientato. La difficoltà, peraltro, è sorta ad opera dei dicasteri finanziari e relativamente al solito problema della copertura della spesa necessaria, calcolata grosso modo intorno ai venti miliardi, se la riliquidazione dovesse avvenire, come per i maestri elementari, con la corresponsione degli arretrati.

Invece la riliquidazione delle pensioni secondo gli stipendi stabiliti dalla legge n. 831, ma senza la corresponsione degli arretrati, comporterebbe una spesa di circa un miliardo al mese, ossia dodici miliardi per un anno. Quali sono le disponibilità del Ministero della pubblica istruzione al riguardo?

È noto il calcolo fatto da alcuni e riportato anche da un giornale. Mi fermo un momento su questo calcolo.

Si è ragionato così: dal conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1962 riportato dalla *Gazzetta ufficiale* si rileva che durante l'esercizio 1961-62 sono stati spesi per ordini di pagamento sulle pensioni a carico del Ministero della pubblica istruzione 35 miliardi e 283 milioni. Poiché tale spesa si riferisce a nove mesi, a cui si debbono aggiungere i mesi di aprile, maggio e giugno 1962, si è calcolata l'ulteriore spesa per questo periodo a circa 12 miliardi, facendosi questo calcolo. Si sono divisi per nove mesi i 35 miliardi, moltiplicando il quoziente per tre. Pertanto la spesa effettiva per l'intero esercizio giugno 1961-giugno 1962 sarebbe stata di 47 miliardi, e poiché nel bilancio è previsto uno stanziamento

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

mento di 65 miliardi, residuerebbe una disponibilità di circa 18 miliardi.

Sono molti a fare questo calcolo. È evidentemente un calcolo errato, che deduce il volume della spesa dell'ultimo trimestre dell'anno finanziario 1961-62, da quello della spesa effettuata negli altri mesi. Ma il volume dei pagamenti per la riliquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari è stato assai maggiore negli ultimi mesi dell'esercizio, quando sono arrivate a compimento le pratiche iniziate al principio dell'esercizio medesimo. Non si può fare il calcolo che così ingenuamente è stato fatto e non si può fare una media fissa mensile.

Al presente, terminate ormai le riliquidazioni delle pensioni degli insegnanti elementari, gli uffici del Ministero della pubblica istruzione calcolano che ci sia un piccolo margine per eccedenza nel fabbisogno degli arretrati dei maestri elementari, da una previsione fatta per decessi e anche per ritardi nell'applicazione della legge n. 831. Queste voci concorrono a dare un piccolo margine che passerebbe di poco i due miliardi, e che sarebbe sufficiente a coprire due o tre mesi della nuova riliquidazione. Questo è quanto può offrire il Ministero della pubblica istruzione sugli stanziamenti ordinari, cioè sul capitolo 30.

Se questa Commissione ritiene di approvare il nuovo testo unificato e mandarlo alla V Commissione bilancio per il parere di competenza, il Ministero della pubblica istruzione prevede di documentare questa eccedenza e farà il possibile per concordare col Ministero del tesoro l'accertamento della consistenza ultima di questa disponibilità. Poi la Commissione potrà fissare la decorrenza, ma non mi ci soffermerei prima di questo accertamento.

Circa le preoccupazioni dell'onorevole Russo, mi propongo di portare qui una dimostrazione di come si riliquida una pensione, in modo che non possano sorgere dubbi sulla materia. Dato che sono questioni tecniche, penso che sarà utile avere una precisa documentazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti alla Commissione. Noi possiamo approvare questo articolo unico come principio, perché dobbiamo mandarlo alla V Commissione bilancio con tutta urgenza.

Poiché il testo dice: « a decorrere dal 1° gennaio 1963 », il maggiore onere finanziario dovrebbe essere di lire sei miliardi. Noi prevediamo la copertura di tre miliardi

sui fondi stanziati al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Io non so se è il caso di aggiungere che per quanto riguarda gli altri 3 miliardi, si attende la copertura dalla V Commissione bilancio. Questa potrebbe rispondere di non essere in grado di reperirli e invitarci a trovarli.

BALDELLI. All'ultimo comma si potrebbe sopprimere le parole « quanto a lire tre miliardi ».

PRESIDENTE. Allora la V Commissione ci respingerà il testo *sic et simpliciter*.

Io vorrei che ce lo respingesse per una parte e l'approvasse per gli altri tre miliardi, in modo da avere parere favorevole su quei tre miliardi. Se noi non diciamo nulla, ce lo respinge in blocco e sono altre settimane di tempo perdute.

MALAGUGINI. Dalla imposta cedolare non potrebbe saltar fuori qualche miliardo?

LEONE RAFFAELE, Relatore. Non si potrebbe far ricorso, in via del tutto eccezionale, ai fondi di riserva del bilancio?

RUSSO SALVATORE. Il fondo globale, è già tutto impegnato?

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il fondo globale si riferisce a provvedimenti legislativi già individuati.

RUSSO SALVATORE. Si potrebbe cercare di reperire la copertura sui fondi residui del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Vedremo in seguito.

Il testo unificato che gli onorevoli Buzzi e Rampa propongono è così concepito:

ARTICOLO UNICO.

Le pensioni riferentisi al personale di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessato dal servizio anteriormente alla data di applicazione della legge stessa, sono riliquidate a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Tale riliquidazione va effettuata sulla base dell'anzianità nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata, senza ricostruzione di carriera, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e alla legge 13 marzo 1958, n. 165, rapportati ai corrispondenti coefficienti previsti dalla suddetta legge n. 831.

Per le pensioni riferentisi agli insegnanti elementari cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, la riliquidazione viene effet-

tuata con le modalità anzidette, mantenendo ferma, peraltro, la precedente riliquidazione operata per l'applicazione del trattamento pensionistico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede, quanto a lire tre miliardi, sui fondi stanziati nel capitolo 30 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione, nel principio, il primo ed il secondo comma, nei quali non ci sono emendamenti.

(Sono approvati).

L'onorevole Caiazza propone di aggiungere il seguente comma:

« I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai Rettori dei convitti nazionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue il terzo comma, al quale propongo di aggiungere le parole: « e quanto al resto sui fondi del Ministero del tesoro ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'ultimo comma, che pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Le pensioni riferentisi al personale di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessato dal servizio anteriormente alla data di applicazione della legge stessa, sono riliquidate a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Tale riliquidazione va effettuata sulla base dell'anzianità nella qualifica all'atto della

cessazione dal servizio, considerata, senza ricostruzione di carriera, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e alla legge 13 marzo 1958, n. 165, rapportati ai corrispondenti coefficienti previsti dalla suddetta legge n. 831.

Per le pensioni riferentisi agli insegnanti elementari cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, la riliquidazione viene effettuata con le modalità anzidette, mantenendo ferma, peraltro, la precedente riliquidazione operata per l'applicazione del trattamento pensionistico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai Rettori dei convitti nazionali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede, quanto a lire tre miliardi, sui fondi stanziati nel capitolo 30 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto al resto sui fondi del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione, sempre come principio, nel suo complesso.

(È approvato).

Sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) per il parere di competenza. L'esame delle proposte di legge sarà ripreso, allorché ci sarà pervenuto tale parere.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
